



Prot. N. 70876/ 2011

Determinazione n. 2534 del 22/09/2011

OGGETTO: DISCARICA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CÀ MASCIO (MONTECALVO IN FOGLIA) - MMS ECOLOGICA S.R.L. AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEL PERCOLATO - DLGS. N. 152/2006 PARTE III BIS - ARTT. 29 NONIES E 29 TER E SS.MM.II. E DGRM N. 1547 DEL 05.10.2009 . MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA N.1788 DEL 07.07.2010.

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.3 - AMBIENTE, AGRICOLTURA,
PROCEDURE RELATIVE ALLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA
E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA**

Visto, il documento istruttorio, parte integrante della presente determinazione, predisposto dalla P.O. 4.3.3 - "Tutela e risanamento delle acque - Gestione e prevenzione rifiuti con il quale si propone di approvare la *richiesta di nuovo impianto di trattamento del percolato della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Mascio di Montecalvo in Foglia (PU) - modifiche non sostanziali ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006) e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009*, a favore della a favore della Ditta:

Ragione Sociale: **M.M.S. Ecologica S.r.L.**

P.IVA/CF: **02393350414**

Sede legale e amministrativa: **Via dei Canonici, 144 Pesaro**

Sede impianto: **Cà Mascio di Montecalvo in Foglia (PU)**

Visti

Determinazione n. 2534 del 22/09/2011

Determinazione n. 1788 del 07/07/2010 **avente ad oggetto: MMS ECOLOGICA S.R.L. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' MASCIO, MONTECALVO IN FOGLIA (PU). DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 E S.M.I- DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 – L.R. 7/04 – L.R. 6/07;**

La Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004;

La Legge Regionale n. 6/7;

La Legge Regionale n. 24 del 12 ottobre 2009 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati);

Ritenuto

- per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente provvedimento;

- di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed in ogni altro caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali più restrittive, che dovessero intervenire in materia;

Visto

- la nota. Prot. n. 250 del 13/10/2011 ad oggetto: *“lettera di trasmissione del materiale relativo alla modifica non sostanziale dell’A.I.A. n. 1788 del 07/07/2010, per richiesta autorizzazione impianto di trattamento percolato discarica di Cà Mascio di Montecalvo in Foglia”* mediante la quale si trasmetteva l’istanza e la relativa documentazione tecnico – amministrativa, elencate in allegato;

- il documento d’istanza denominato: *“Articolo 29 – ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 –Articolo 213 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Autorizzazione integrata ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti/variante sostanziale/variante non sostanziale* “con la quale veniva richiesta l’autorizzazione di che trattasi;

- il documento attestante l’avvenuto versamento, da parte della Ditta MMS ECOLOGICA S.R.L. di Pesaro, Via dei Canonici, n. 144 degli ONERI ISTRUTTORII ammontanti ad € 700,00 (settecento) ad Iscrizione: *“Oneri istruttori D.Lvo 152/06 – Gestione rifiuti – CAP 7840/4E. Impianto di trattamento percolato discarica Cà Mascio;*

Determinazione n. 2534 del 22/09/2011

- che l'impianto in oggetto risulta in linea con i criteri di ordine impiantistico e gestionale dettati dalle norme in vigore e, nello specifico, con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con il Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale) del medesimo decreto (ex Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59) ed il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, leggi che risultano organicamente interconnesse in base ai contenuti dell'articolo 29 – bis, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato

- di dover subordinare la presente Determinazione alle condizioni e limitazioni indicate nel dispositivo che segue;

- che le prescrizioni previste nel presente atto si contemperano con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (articolo 22 del Decreto Legislativo n° 22/97) e con il Piano Provinciale di gestione dei Rifiuti, da questo discendente;

- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n° 36 (Supplemento Ordinario n° 40 alla Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2003, n° 59), in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche, e, nella fattispecie, i “requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica”;

- il medesimo Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e, nella fattispecie, l'articolo 17 (disposizioni transitorie e finali) il quale, al comma 4 enuncia quanto segue “ *con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di **adeguamento**, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi*” e che sulla base della legge ivi menzionata, la discarica di Cà Guglielmo di cagli (PU) ha doverosamente applicato i criteri di adeguamento oggi implementati nell'ambito dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1786 del 7 luglio 2010, per il principio di equipollenza sancito all'articolo 29 – bis (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili), comma 3, del Decreto Legislativo 152/06 (*Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i*

Determinazione n. 2534 del 22/09/2011

requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36).

Visti:

l'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- gli articoli 7 e 12 del Regolamento dell'ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della G.P. n° 420 del 17/11/1998, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;

- l'articolo 56 dello Statuto di questa Amministrazione Provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di servizio;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;

- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);

- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera 1 – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;

- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto "*Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal*

Determinazione n. 2534 del 22/09/2011

Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”;

- l'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241;

- la Legge 11 febbraio 2005, n° 15 “Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa”;

- visto lo Statuto dell'Ente;

Ritenuto di dover disporre personalmente l'atto di che trattasi, poiché adempimento spettante al sottoscritto;

DETERMINA

1. di autorizzare, mediante il presente atto, le **modifiche non sostanziali** riportate nel presente documento istruttorio consistenti nella *realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, ad osmosi inversa, del percolato della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Mascio di Montecalvo in Foglia (PU), concedendo la possibilità di rilanciare il concentrato senza alcun limite temporale se non quello stabilito dalle naturali e compiute fasi gestionali e post – gestionali, purché nel pieno ed integrale rispetto della normativa di settore (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152) ed in aderenza ad una prassi tecnico – gestionale in grado di conformarsi totalmente a quanto dalla legge prescritto (modiche non sostanziali ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006) e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009 a favore, oggi, del soggetto di seguito specificato:*

Ragione Sociale: **M.M.S. Ecologica S.r.L.**

P.IVA/CF: **02393350414**

Sede legale e amministrativa: **Via dei Canonici, 144 Pesaro**

Sede impianto: **Cà Mascio di Montecalvo in Foglia (PU)**

2. di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della Legge 241/90 è il Capo Ufficio 4.3.3.1 Dott. Massimo Baronciani della P.O. 4.3.3 e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso la stessa struttura;

Determinazione n. 2534 del 22/09/2011

3. della presente Determinazione, viene data comunicazione al soggetto interessato, 3) all'ARPAM, alla Regione Marche e, per quanto riguarda questo ente, copia al Comando di Polizia Provinciale e l'originale viene trasmesso al competente Ufficio;
4. di avvalersi dell'A.R.P.A.M. affinché sia garantita, nel contesto esistente dei controlli normalmente effettuati, l'estensione degli stessi allo scarico derivante dall'impianto autorizzato;
5. di rappresentare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Dirigente Servizio 4.3
DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA

MB/mb

La presente copia, composta di n..... pagine, è conforme all'originale conservato in atti e consta altresì di n..... allegati per un totale di n..... pagine.

Pesaro, _____

ALLEGATO "A"

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA

ELENCO DEGLI ELABORATI TECNICI

DOCUMENTO 1. nota. Prot. n. 250 del 13/106/2011 ad oggetto: *“lettera di trasmissione del materiale relativo alla modifica non sostanziale dell’A.I.A. n. 1788 del 07/07/2010, per richiesta autorizzazione impianto di trattamento del percolato discarica di Cà Mascio di Montecalvo in Foglia”* mediante la quale si trasmetteva l’istanza e la relativa documentazione tecnico – amministrativa, elencate in allegato;

DOCUMENTO 2. Istanza denominata: *“Articolo 29 – ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 –Articolo 213 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Autorizzazione integrata ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti/variante sostanziale/variante non sostanziale* “con la quale veniva richiesta l’autorizzazione di che trattasi;

DOCUMENTO 3. Relazione tecnica e previsionale con descrizione dettagliata delle modifiche progettate all’A.I.A. n. 1788 del 07.07.2010 e degli impatti ambientali del complesso IPPC a modifica avvenuta. Come previsto dal punto 1.3 dell’allegato I della Delibera di Giunta Regionale n. 1547 del 05.10.2009 e dal punto 4.3 dell’allegato A della Delibera di G.P. n. 417 del 20.11.2009 – MMS Ecologica S.r.L.;

DOCUMENTO 4. “Progetto per nuovo impianto containerizzato per il trattamento del percolato di discarica – Relazione tecnica” – Studio Geologico – Geotecnico Geol. Piergiacomo Beer, Ing. Ilaria Tonelli;

DOCUMENTO 5. Progetto per la costruzione di un impianto di trattamento del percolato – relazione geologica, geotecnica e sismica - Studio Geologico – Geotecnico Geol. Piergiacomo Beer, Ing. Ilaria Tonelli;

DOCUMENTO 6. “Valutazione dello scarico di acque reflue del nuovo impianto di depurazione del percolato nel Fosso di Lanciarono – relazione idrogeologica” - Studio Geologico – Geotecnico Geol. Piergiacomo Beer, Ing. Ilaria Tonelli;

DOCUMENTO 7. Attestazione di versamento del costo relativo alle spese istruttorie tramite bonifico bancario, alla tesoreria Banca dell’Adriatico CIN S; ABI 13312; C.C. n.

06700007010b; iban IT03 S057 4813 3120 6700 0070 10b, specificando la causale “oneri istruttorie D.Lvo 152/06 – gestione rifiuti – cap. 7840/4e – MMS Ecologica – impianto trattamento percolato discarica Cà Mascio” di importo pari a 700,00 €.

ELENCO DEGLI ELABORATI GRAFICI

1. Tavola 1. Planimetria stato futuro. Scala 1.1000.
2. Tavola 2. Pianta e sezioni impianto. Scala 1:100.
3. Tavola 3. Schema processo di trattamento del percolato.

ALLEGATI alla Determinazione Dirigenziale n. 2534 del 22/09/2011

ALLEGATO “B”

ESTRATTO

PROT. 56472/2011
20.07.2011

Pesaro,

OGGETTO: Verbale del Tavolo Tecnico relativo alla installazione di depuratori ad osmosi inversa per il trattamento del percolato prodotto nelle discariche di Cà Lucio (Urbino) e Cà Mascio (Montecalvo in Foglia) . D.Lgs.n. n. 152/2006 – Titolo III bis – Articolo 29 bis e D.Lgs.n. 36/2003. Modifiche non sostanziali con aggiornamento delle AIA. Venerdì 01 luglio 2011.

VERBALE di TAVOLO TECNICO

Per l'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, sono presenti:

-Servizio Ambiente – P.O. 4.3.3. Tutela e risanamento delle acque – Gestione e prevenzione rifiuti:

- Responsabile Ufficio 4.3.3.1 - Autorizzazioni impianti gestione rifiuti - Autorizzazioni Integrate Ambientali : Dott. Massimo Baronciani;
- Funzionario Ufficio 4.3.3.1-:
Dott. Giovanni Cassiani – Verbalizzatore;
 - Ufficio 4.3.1.2-Responsabile del procedimento Autorizzazioni acque reflue urbane: Dott.ssa Elena Bracci.

Per l'ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro e Urbino, sono presenti:

-Servizio Acque:

- Responsabile UO Scarichi/Fiumi: Dott.ssa Gioconda Bezziccheri;

-Servizio Rifiuti/Suolo:

- Responsabile UU.OO. Discariche/cave e Siti inquinati: Dott. Massimo Mariani.

Per MMS Ecologica S.r.l.

- Dott. Piergiacomo Beer.

Per Marche Multiservizi S.p.a. e Naturambiente S.r.l.

- Ing. Renato Testalunga;
- Ing. Daniela Ugolini;

Per il Comune di Montecalvo in Foglia:

- Geom. Sanchini Alfonso

Il Comune di Urbino è risultato assente.

Il dibattito attiene all'analisi dei temi proposti, dalle specifiche istanze dei gestori delle discariche di Cà Mascio (Montecalvo in Foglia) e Cà Lucio (Urbino), in merito alla progettazione ed installazione di depuratori del percolato prodotto dalle discariche, tramite impianti ad osmosi inversa. Finalità dell'incontro la discussione delle problematiche tecniche, normative ed amministrative, confluenti nello snellimento ed ottimizzazione del procedimento autorizzatorio dell'Ente, rivolto alle nuove tecnologie, finalizzate all'attenuazione degli impatti sulle matrici ambientali coinvolte.

Il Tavolo Tecnico ha inizio alle ore 11.45.

PRIMA SESSIONE – Discarica di Cà Mascio (Montecalvo in Foglia – PU)

Baronciani: Introduce ai presenti gli argomenti oggetto dell'incontro, in ordine al contesto delle AIA precedentemente rilasciate agli impianti ed alla definizione dell'intervento normativo caratterizzato da modifiche non sostanziali alle strutture delle discariche, tuttavia sottoposte all'obbligo di necessario aggiornamento dei piani di gestione. L'atto conclusivo di determina dirigenziale emesso dall'Ente, in relazione alle istanze dei gestori, non potrà prescindere dal riguardare gli aspetti normativi relativi alle autorizzazioni allo scarico in acque superficiali, nell'assegnazione delle competenze ed adempimenti riconosciuti alle autorità competenti dal D.Lgs 152/06. Esalta inoltre l'aspetto legato alla minimizzazione degli effetti di ricaduta sull'ambiente dei nuovi impianti e indica l'impianto normativo AIA quale elemento unificatore ed aggregante dell'iter discusso. Rileva anche l'argomento inerente l'introduzione di una nuova BAT nel contesto migliorativo dell'efficienza dell'impianto contemplato anche dal D.Lgs.n.36/2003.

Testalunga: Illustra le caratteristiche tecniche degli impianti ad osmosi inversa, motivando l'utilizzo degli stessi con esigenze operative ed organizzative, che nel contesto della gestione del percolato prodotto dalle discariche, permetterebbero ai gestori l'affrancamento e l'autonomia da tutte le operazioni legate al trasporto dello stesso refluo, presso strutture di depurazione terze, esterne agli impianti. Risalta la riduzione degli impatti, nell'ambito del trasporto su gomma e nell'utilizzo di depuratori biologici per il trattamento del percolato, con conseguente riduzione dei costi ed ottimizzazione delle movimentazioni interne agli impianti. Spiega poi in merito alla progressione degli iter di assegnazione delle gare di appalto per l'affidamento dell'incarico relativo al noleggio degli impianti, alla manutenzione e assistenza tecnica degli stessi, alla durata dei contratti ed alle specifiche dei capitolati e delle garanzie sul funzionamento .

Beer: quale progettista degli interventi si addentra nelle specifiche tecniche della installazione di depurazione della discarica di Cà Mascio, spiegando la strutturazione e locazione delle piattaforme adatte all'accoglimento dei moduli di composizione dell'impianto, approfondendo aspetti costruttivi delle platee, dei containers (in numero di due) e delle vasche di stoccaggio del concentrato. Illustra quindi il funzionamento tecnico dell'impianto osmotico con riferimenti ai principi di fisica che permettono di produrre in uscita, dal percolato di ingresso, il 75 % di permeato da scaricare in acque superficiali ed il 25 % di concentrato (residuo secco), da reiniettare in capo alla struttura di discarica. Si addentra inoltre in indicazioni legate alla capacità funzionale dell'impianto (50 mc giorno), alla gestione delle emergenze causate da precipitazioni atmosferiche con l'utilizzo delle strutture accessorie di contenimento e raccolta del percolato.

Importante risulta la sintesi sulle tecniche di applicazione dell'osmosi (gradiente di concentrazione salina e utilizzo delle membrane semiimpermeabili) finalizzate all'introduzione del procedimento di inversione fisica utilizzata nella depurazione. Parte fondamentale è dedicata alla spiegazione delle caratteristiche del corpo recettore dello scarico di permeato, (fosso Cà Lanciarino) per la determinazione del quale si sono eseguiti particolareggiati calcoli, elaborando dati di temperature medie, precipitazioni, evapotraspirazione al fine di determinare la permanenza entro il limite di "portata naturale nulla" dei 120 giorni annui così come stabilito nella definizione di corpo idrico superficiale prescritte dall'allegato 1 punto 1 – parte terza del D.Lgs.n. 152/2006 nonché del D.Lgs.n. 131/2008. Il computo riferito al periodo sottoposto ad analisi (anni 2006-2010) , dimostra il rispetto del recettore (fosso Lanciarino) all'idoneità allo scarico di permeato in quanto corpo idrico superficiale di portata perenne, con attinenza entro i 120 gg di portata nulla all'anno.

Precisa inoltre in merito alla condotta per il raccordo di immissione al fosso di lunghezza pari a 400 metri, ed al punto esatto di intercettazione del corso d'acque superficiale identificato nel punto di intersezione della confluenza di due torrenti dai quali si genera il Lanciarino.

Mariani : interviene relativamente alle modalità di reiniezione del concentrato con esclusione dello stoccaggio e sulla necessità della presenza di silos di deposito del concentrato.

Beer: illustra il sistema integrato costituito da pozzetti- pompe- silos costituente il sistema di ripompaggio del concentrato in testa alla discarica rilevando che l'impianto potrà disporre di un franco deposito di concentrato di una settimana.

Bracci: precisa in merito alle prescrizioni relative allo scarico del permeato per immissione in un corpo d'acqua superficiale nel rispetto dei limiti di scarico di cui alla Tabella 3 – allegato 5 - parte III , del D.Lgs.n. 152/06 ed in conformità con la definizione di corpo idrico superficiale dedotto dal contenimento entro i 120 giorni annui di secca. Tuttavia rileva che ai sensi del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche (PTA) approvato con DGRM n.145 del 26.01.2010, in ambito di residenza del bacino del fiume Foglia in "area sensibile di bacino drenante", occorre valutare la conformità del permeato con i limiti di immissione dell'azoto e del fosforo, ritiene pertanto necessario un referto analitico anche nei confronti di questi inquinanti.

Sanchini : con supporto di cartografia dedicata, verifica la residenza del corso fluviale del Foglia nelle pertinenze ricadenti all'interno dell'"Area sensibile di bacino drenante". Interviene inoltre in merito alle competenze del Comune di Montecalvo in Foglia ed al ruolo dello stesso nell'iter del procedimento. Richiede poi indicazioni specifiche in merito al posizionamento del depuratore nella locazione geografica dell'impianto di discarica e del percorso del percolato per l'accesso al trattamento ad osmosi inversa.

Beer: ripercorre l'iter di processo indicando il posizionamento delle vasche di contenimento del percolato con assicurazione del loro posizionamento a monte della discarica.

Testalunga: riferisce in merito al mantenimento di interventi con autobotti per il trasferimento del percolato ad impianti terzi , soprattutto nel periodo emergenziale invernale di massima piovosità , accennando alla modalità di ricircolo del percolato esclusivamente in occasioni di stato di allarme meteo. L'attivazione di vasche di stoccaggio del percolato in casi di allarme, permette la raccolta di 300 metri cubi di percolato. Inoltre su istanza dello stesso Sanchini , fornisce ulteriori spiegazioni sul lavaggio delle membrane dell'impianto ad osmosi inversa e sulla difficoltà a produrre una stima previsionale del quantitativo di percolato nella fase di gestione post-operativa della discarica (la cui chiusura è prevista per la data del 31.08.2011) nei 30 anni successivi. Condizionamenti determinanti sulle produzioni di percolato risultano essere quelle climatiche relative all'incidenza delle precipitazioni e del clima, tuttavia ribadisce sull'imprevedibilità della gestione del trend del percolato con riferimento a dinamiche difficilmente prevedibili e stimabili.

Sanchini: richiede note specifiche relative alla durata dell'impianto di depurazione ed alle modalità di gestione dello stesso.

Ugolini: dichiara che il contratto di noleggio dell'impianto di depurazione ad osmosi inversa ha la durata di 10 anni. Al termine di questo si potrà valutare se convertire la struttura con un depuratore più piccolo.

Sanchini: solleva nuovamente la problematica legata alla consistenza dello scarico in rapporto alla caratterizzazione del corso d'acqua recettore dell'immissione ed alla diluizione dello stesso in riferimento alla durata del regime di secca per più di quattro mesi all'anno, ritenendo necessarie maggiori precauzioni per la tutela del corso d'acqua.

Beer e Testalunga : assicurano che verranno adottati tutti gli accorgimenti relativi alla diluizione della portata del corso d'acqua recettore dello scarico , osservati i protocolli per le analisi del permeato e osservati i limiti della Tabella 3 – allegato 5 - parte III , del D.Lgs.n. 152/06.

Bezziccheri: specifica che a prescindere da margini di valutazione dei termini di legge, dettati dal buon senso, la prescrizione a cui attenersi per la definizione di corpo idrico superficiale, oggetto di scarico, deve rientrare nel limite imposto di 120 giorni all'anno di assenza di portata del recettore. In questo contesto acquisisce estrema importanza la caratterizzazione del percolato il quale per quattro mesi all'anno (maggio-agosto) potrebbe costituire integralmente il flusso del torrente Lanciarino. Ritiene quindi fondamentale ottenere analisi di caratterizzazione del permeato prodotto dall'impianto ad osmosi inversa installato già da tempo presso la discarica di Cà Guglielmo in Cagli, per eseguire adeguate valutazioni in merito ai parametri dello scarico. Stima inoltre, sulla cartografia, esistere una distanza di circa due Km. prima che il corso d'acqua Lanciarino giunga alla confluenza col Fiume Foglia.

Sanchini: facendo riferimento alla morfologia del fosso Lanciarino ed al suo percorso sottolinea la presenza di tratti di difficoltoso deflusso a cui è sottoposta la sua portata in presenza di ristagno. Si premura pertanto che tali fenomeni vengano possibilmente evitati soprattutto nel tratto del corso d'acqua che affianca la strada provinciale, situazione che potrebbe essere evitata con adeguate pratiche di manutenzione delle sponde e della vegetazione di inerbimento delle stesse.

Bezziccheri: occorrerebbe valutare di chi siano le competenze in materia di cura dei corsi d'acqua, probabilmente sarà onere a cui dovrà far fronte il Comune di Montecalvo in Foglia, nell'ottica di precauzione dettata dal buon senso.

Baronci: ritiene che ,da parte dell'Ente, sarebbe eccessivo imporre, in sede autorizzatoria ,ai gestori della discarica prescrizioni in questo senso, relative quindi all'obbligo di manutenzione del corso d'acque recettore dello scarico di permeato.

Mariani: riferisce che in merito alle analisi effettuate in continuo dai gestori della discarica di Cà Guglielmo sugli scarichi di permeato emessi dal depuratore ad osmosi inversa, importanza rilevante assume il dato emerso dalla conducibilità elettrica del refluo in merito alla presenza ed al livello di inquinanti.

Beer: riferisce che in merito a probabili fermentazioni dovute al ristagno del deflusso torrentizio, potrebbero avere un ruolo le sostanze organiche raccolte dal torrente stesso e cadute dalle sponde tramite foglie e rami. In riferimento a questo problema riferisce che è difficile stabilire quanto la carica organica residua del permeato possa influire su eventuali proliferazioni batteriche dei ristagni, ritiene comunque che si debbano stabilire le competenze per la cura e le precauzioni da applicare al citato tratto del Lanciarino.

Testalunga: su istanza della Bezziccheri, in merito alla sostanza organica risultante dalle analisi prodotte dal permeato immesso e scaricato dal depuratore della discarica di Cà Guglielmo dichiara che il BOD è pressoché assente.

Bracci: accenna ad un elemento assente nella documentazione progettuale di istanza costituito da referti analitici relativi alle caratteristiche chimico-fisiche del percolato in entrata nel depuratore ad osmosi inversa. Richiede pertanto che tali documenti vengano acquisiti da parte dell'Ente al fine di completare la pratica in esame.

ALLEGATI alla Determinazione Dirigenziale n. 2534 del 22/09/2011

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed il Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. "Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti";
- la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e, nella fattispecie, l'articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;
- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 "Leggi Regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.";
- la Legge Regionale 12 giugno 2007, n. 6 (modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10 – Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000 – B.U.R. Marche n. 55 del 21 giugno 2007), mediante la quale si provvedeva alla trasmissione delle competenze alle Province con l'articolo 14 (modifica alla legge regionale 28/1999): "l'articolo 25 della legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28 (Disciplina regionale in materia di rifiuti. Attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22) è sostituito dal seguente: Articolo 25 (Procedure in materia ambientale) 1. Le competenze riguardanti i progetti di cui alla presente legge la cui approvazione è conferita alla Provincia comprendono la valutazione di impatto ambientale di cui alla Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"; il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, nella fattispecie, il Titolo III – bis (Autorizzazione Integrata Ambientale)";
- il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della Legge 18 giugno 2009, n. 69);
- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: *"il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera 1 – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate"*.

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1904, n. 234) – Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;

- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto “Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59” (oggi Titolo III – bis - Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.);

- l’Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, il quale ha fornito le definizioni di *modifica*, *modifica sostanziale*, e *impianto* e, desunte dal precedente (ora abrogato) Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59: a) **modifica dell’impianto** (una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull’ambiente); b) **modifica sostanziale** (una modifica dell’impianto che, secondo un parere motivato dell’Autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l’ambiente. In particolare per ciascuna attività per la quale l’allegato I indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; c) **impianto** (l’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell’allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull’inquinamento;

- che il medesimo Allegato I alla suddetta Delibera n° 1547/2009, esplica, con ulteriore grado di dettaglio, i concetti di **modifica sostanziale e non sostanziale**, contemplando, per le **modifiche non sostanziali**, la sola comunicazione da parte dello stesso gestore, a seguito della quale l’Autorità competente può procedere ad aggiornare o meno l’autorizzazione;

- che oggetto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è tutto il complesso produttivo, sia che le attività del complesso siano incluse nell’Allegato I sia che all’interno del complesso siano presenti, oltre che attività IPPC, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato I;

-

- **Considerato,**

le seguenti premesse di carattere normativo,

-che per **rifiuto**, secondo la definizione di cui all’articolo 183 (definizioni) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, si intende: “*qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi*”;

-che il concetto di **scarico**, secondo la definizione di cui all’articolo 74 (definizioni), lettera ff, del medesimo decreto, si configura come: “*qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento, che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione*”;

-che il **percolato di discarica** generato all'interno della massa dei rifiuti per i ben noti processi chimico – fisici che lo contraddistinguono, viene definito, all'articolo 2 (definizioni), lettera m) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti): *“liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi”*.

- che l'impianto approvato rappresenta una B.A.T. (Best available technologies) applicata alla discarica di che trattasi;

- che l'applicazione di questa particolare B.A.T. contempla ed implica l'applicazione del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il cui allegato 1 “criteri costruttivi” , al punto 2.3 enuncia quanto segue: *“il percolato e le acque di discarica devono essere captati, raccolti e smaltiti per tutto il tempo di vita della discarica, secondo quanto stabilito nell'autorizzazione, e comunque per un tempo non inferiore a 30 anni dalla data di chiusura definitiva dell'impianto”...*“il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. La concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all'abbassamento del relativo battente idraulico e può rimanere confinato all'interno della discarica”;

-la nota. Prot. n. 250 del 13/106/2011 ad oggetto: *“lettera di trasmissione del materiale relativo alla modifica non sostanziale dell'A.I.A. n. 1788 del 07/07/2010, per richiesta autorizzazione impianto di trattamento percolato discarica di Cà Mascio di Montecalvo in Foglia”* mediante la quale si trasmetteva l'istanza e la relativa documentazione tecnico – amministrativa, elencate in allegato;

- il documento d'istanza denominato: *“Articolo 29 – ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Articolo 213 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Autorizzazione integrata ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti/variante sostanziale/variante non sostanziale* “con la quale veniva richiesta l'autorizzazione di che trattasi;

che il presente documento istruttorio si colloca, sotto il profilo procedimentale ed amministrativo, ad epilogo e coronamento di un precedente e complessivo lavoro d'indagine, teso a risolvere la problematica afferente il trattamento *in situ* del percolato generato dalle discariche;

che il suddetto percorso aveva avuto inizio con la convocazione, in data 29 settembre 2010 di un Tavolo tecnico congiunto, non motivato da una istanza di parte, bensì da esigenze tecnico - amministrative nate a seguito di variazioni e modifiche intervenute nel panorama legislativo nazionale e regionale. Da questo punto di vista la Pubblica

Amministrazione avvertiva un doveroso impulso al complessivo riassetto gestionale del *percolato di discarica* da inserire nell'ambito di un moderno ed efficace sistema tecnologico di riferimento, potendo così contribuire allo sviluppo di una più ampia strategia, rappresentata dal concepimento di nuovi scenari impiantistici volti al trattamento di questa particolare tipologia di liquame. La problematica del percolato e della migliore modalità di trattamento ad opera di una impiantistica all'avanguardia, si sarebbe cioè risolta, ispirandosi all'applicazione dei principi rappresentati dalla leale collaborazione intersoggettiva tra enti e soggetti variamente operanti nel contesto provinciale, potendo così favorire la realizzazione creazione di un inedito modello tecnologico - gestionale in grado di sganciarsi definitivamente sia da situazioni perennemente emergenziali che da una consolidata ed anacronistica dipendenza da impianti extra - regionali e, di conseguenza, da condizionamenti di carattere logistico ed economico che, proprio in relazione a siffatte opportunità, risulterebbero oggi non più giustificabili;

- che l'azione amministrativa in tal senso sviluppatasi ha permesso di verificare con alto grado di oggettività, come determinate e risoltrici risposte, possano essere oggi fornite da moderne tecnologie che già da tempo operano in questo delicato settore;

- il Tavolo Tecnico pluritematico tenutosi in data 16 febbraio 2011, avente ad oggetto: "applicazione normativa A.I.A. - gestione percolato discariche - ammissibilità dei rifiuti in discarica. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Titolo III - bis - Articolo 29 - nonies - Autorizzazione Integrata Ambientale - Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 - Delibera di Giunta Regione Marche n° 1735 del 29 novembre 2010".

- il Tavolo Tecnico svoltosi in data 1 luglio 2011, avente ad oggetto: "Tavolo Tecnico relativo alla installazione di depuratori ad osmosi inversa per il trattamento del percolato prodotto nelle discariche di Cà Lucio (Urbino) e Cà Mascio (Montecalvo in Foglia). Decreto Legislativo n. 152/2006 - Titolo III bis - Articolo 29 bis e Decreto Legislativo n. 36/2003. Modifiche non sostanziali con aggiornamento delle A.I.A. Venerdì 01 luglio 2011".

- Che il tavolo tecnico all'uopo convocato concludeva i propri lavori esprimendo **parere positivo** relativamente alla installazione di un depuratore ad osmosi inversa per il trattamento del percolato, identificando il progetto medesimo nel contesto delle modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione, e ciò ai sensi dell'articolo 29 - nonies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che della Delibera di Giunta Regione Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009;

- che nel corso del suddetto Tavolo Tecnico, l'Ufficio 4.3.1.2, richiedeva la presentazione della seguente documentazione:

- 1) *Caratterizzazione qualitativa delle acque di scarico, in entrata all'impianto di depurazione (PTA – NTA artt. 23 e 29);*
- 2) *relazione in merito alla capacità di rimozione degli inquinanti presenti, da parte dell'impianto di depurazione adottato, con particolare riferimento alle sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lvo n. 152/02006 e s.m.i. (relativamente alla caratterizzazione delle acque di scarico di cui al punto 1);*
- 3) *valutazione della necessità di modificare il piano di controllo e monitoraggio della discarica in relazione nuovo piano di emissione (scarico in acque superficiali);*
- 4) *con riferimento allo scarico proveniente dall'impianto ad osmosi inversa recapitante nel fosso Cà Lanciarino, deve essere chiarito se il corpo idrico recettore è situato nel bacino drenante dell'area sensibile del Fiume Foglia (Tav. 2-A.3.1 del P.T.A.) ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal PTA NTA, art. 16 – comma 6;*

che nel corso del tavolo Tecnico medesimo, l'A.R.P.A.M. Servizio Acque richiedeva quanto segue:

a) *Verifica della qualità del percolato trattato presso l'impianto ad osmosi inversa di Cà Guglielmo di Cagli, ritenuto analogo a quello di Cà Mascio e ciò al fine di verificare le caratteristiche da rispettare in relazione allo scarico.*

- che in data 13 luglio 2011 (prot. n. 54282 ad oggetto: “trasmissione analisi richieste – discariche Gruppo Marche Multiservizi S.p.A.), in risposta alla richiesta specifica dell'A.R.P.A.M. e della Provincia di Pesaro – Urbino, pervenivano presso gli uffici dell'Amministrazione Provinciale i documenti riportanti sia le analisi effettuate negli anni 2009 e 2010 afferenti il percolato che prodotto delle discariche di Cà Lucio di Urbino, Cà Mascio di Montecalvo in Foglia e Cà Guglielmo di Cagli, che le analisi del permeato, queste ultime utilizzate a scopi prevalentemente comparativi;

- che in data 14 luglio 2011, l'ente gestore provvedeva a trasmettere presso gli uffici dell'amministrazione provinciale un estratto del *Piano di Tutela delle Acque* dove, mediante l'identificazione e la posizione del fosso Lanciarino, si evidenziava che il medesimo corso d'acqua rientra interamente all'interno del bacino drenante l'area sensibile del fiume Foglia;

- che le conclusioni favorevoli, espresse nell'ambito del Tavolo tecnico svoltosi in data 1 luglio 2011, si riassumevano in una valutazione positiva del progetto medesimo avendo contemplato la possibilità di rilasciare la presente autorizzazione intesa quest'ultima nell'accezione di modifica non sostanziale comportante l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 1788 del 07/07/2010 avente ad oggetto: MMS ECOLOGICA S.R.L. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' MASCIO,

MONTECALVO IN FOGLIA (PU). DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2005, N. 59 E S.M.I-
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152 – L.R. 7/04 – L.R. 6/07;

che, sulla base delle conclusioni elaborate nel corso del Tavolo Tecnico congiunto, svoltosi in data 29 settembre 2010, si era valutata la possibilità, peraltro suffragata dal favore ivi espresso dall’A.R.P.A.M. di Pesaro, di apporre una modifica al P.G.O. (Piano di gestione Operativa) esistente, con specifico riferimento alla durata temporale di anni due (2) prevista e concessa per praticare il ricircolo del concentrato nell’ambito della discarica;

- che la normativa vigente (Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, allegato 1, punto 2.3), non stabilisce limiti di carattere temporale alle modalità di confinamento del concentrato in discarica, enunciando che il concentrato può altresì rimanere confinato in discarica senza che si prevedano tempi definiti, sia durante la fase operativa che post – gestionale, purché risulti comunque verificabile e riscontrabile il contributo della concentrazione del percolato, all’abbassamento del battente idraulico nel contesto della discarica medesima;

-che sulla base delle predette valutazioni di carattere amministrativo, tecnico e normativo ed a fronte della precisa richiesta avanzata da Marche Multiservizi S.p.A., in qualità di ente Gestore diretto, e dalle Società controllate (rappresentate da MMS Ecologica e Naturambiente di poter rilanciare il concentrato nell’ambito delle discariche prescindendo dalla data di chiusura delle stesse (prot. n. 14665) la Provincia di Pesaro – Urbino concede la possibilità di rilanciare il concentrato senza alcun limite temporale se non quello stabilito dalle naturali e compiute fasi gestionali e post – gestionali, purché nel pieno ed integrale rispetto della normativa di settore (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152) ed in aderenza ad una prassi tecnico – gestionale in grado di conformarsi totalmente a quanto dalla legge prescritto;

- di DARE ATTO che il codice identificativo dello scarico di che trattasi, desunto in base al Piano regionale di Tutela delle Acque NTA, articolo 29, è il seguente:
CODICE IDENTIFICATIVO DELLO SCARICO IT 041 030 01 ISC.

PRESCRIZIONI IMPARTITE DAL COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA

- in relazione alle osservazioni espresse dal Comune di Montecalvo in Foglia, nel corso del Tavolo tecnico del 1° Luglio 2011 e successivamente formalizzate mediante Deliberazione n. 85 del 5 luglio 2011 (oggetto: procedimento relativo all’installazione di depuratore ad osmosi inversa per il trattamento del percolato prodotto nella discarica di Cà Mascio di Montecalvo in Foglia – parere), la Giunta Comunale formalizzava le osservazioni scaturite dal tavolo tecnico provinciale trasmutandole

nella seguente serie di **prescrizioni**, da considerarsi parte integrante della presente Determinazione:

a) tutte le strutture installate dovranno essere opportunamente preverniciate con tinte atte a mitigare l'impatto ambientale e prescrivendo il divieto di collocazione di elementi con zincatura naturale;

b) la lunghezza della tubazione di scarico deve essere adeguata al raggiungimento del Fossato di Cà Lanciarono, in modo da evitare la fuoriuscita delle acque nelle aree circostanti;

c) qualora il fossato di scolo si dimostri incapace di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o alle cose, dovrà essere convenientemente allargato, approfondito e opportunamente regimato;

d) al fine di evitare ogni possibile erosione spondale nel punto di scarico nel fossato dovrà essere realizzato un idoneo abbattente in calcestruzzo o con elementi prefabbricati;

e) divieto di trattamento di percolato non prodotto dalla discarica di Cà Mascio di Montecalvo in Foglia;

f) attivazione di un idoneo sistema per il costante controllo delle acque al fine della verifica delle acque provenienti dall'esercizio dell'attività.

- tenuto conto altresì del parere fornito dal Servizio 4.2 in data 12 agosto 2011 ed avente ad oggetto: “ *discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Mascio di Montecalvo in Foglia – scarico proveniente dall'impianto di trattamento del percolato – recapito nel fosso di Cà Lanciarino*” il quale costituisce prescrizione e parte integrante della presente Determinazione e che enuncia quanto segue: “ con riguardo alle osservazioni scaturite in sede di Tavolo tecnico tenutosi in data 1 luglio 2011, inerenti l'officiosità idraulica del corpo idrico ricettore da valutarsi in relazione al nuovo recapito proposto, fermo restando che la manutenzione dei corsi d'acqua, sia demaniali che privati, spetta ai proprietari dei beni immobili ubicati nel comprensorio in proporzione al beneficio tratto, si ritiene giustamente individuato l'ambito degli interventi spettanti al gestore, questi circoscritti nel contesto della prossimità, non essendo lo stesso, l'unico soggetto gravante sul corso d'acqua in argomento”;

PRESCRIZIONI IMPARTITE DALLA PROVINCIA DI PESARO - URBINO

a) Con riferimento alla summenzionata prescrizione del Servizio 4.2, le osservazioni – prescrizioni rilasciate dal Comune di Montecalvo in Foglia, mediante Deliberazione

n° 85 del 5 luglio 2011, lettera c (*qualora il fossato di scolo si dimostri incapace di contenere l'acqua che in essi confluisce e di smaltirla senza danni a terzi o alle cose, dovrà essere convenientemente allargato, approfondito e opportunamente regimato*), ed inserite nel presente atto, **si intendono come operazioni obbligatorie spettanti al gestore ma limitate e circoscritte, appunto, al contesto di prossimità, lasciando agli altri soggetti gravanti sul corso d'acqua, le residue responsabilità gestionali e di manutenzione immediata;** nella fattispecie il Servizio 4.2 con nota prot. n. 63548/2011 (lettera del 16 settembre 2011), avente ad oggetto: “Regio Decreto 523/1904 – demanio Pubblico – ramo Idrico. Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Mascio di Montecalvo in Foglia scarico proveniente dall'impianto di trattamento del percolato, recapito nel fosso di Cà Lanciarino” forniva il seguente parere – prescrizione: “In riferimento alla nota prot. n. 63548 dello scorso 19 agosto, con la quale codesto Servizio chiedeva suggerimenti interpretativi in merito alle osservazioni scaturite in sede del Tavolo Tecnico tenutosi in data 1 luglio 2011, circa il mantenimento dell'officiosità idraulica del corpo idrico ricettore, in relazione al prospettato nuovo recapito; fermo restando che l'onere della manutenzione dei corsi d'acqua, sia demaniali che privati, spetta ai proprietari dei beni immobili ubicati nel comprensorio in proporzione al beneficio tratto, **si ritiene giustamente individuato l'ambito degli interventi spettanti al gestore, questi circoscritti nel contesto della prossimità, non essendo, lo stesso, l'unico soggetto gravante sul corso d'acqua in argomento.** Resta inteso che qualsiasi opera o lavoro riguardante il demanio Idrico o le fasce pertinenziali, potrà essere intrapreso solo previo rilascio dell'autorizzazione prescritta dall'articolo 93 del Regio Decreto 523/1904.

b) ***l'ente gestore dovrà comunicare, con congruo anticipo sia ad A.R.P.A.M.)Dipartimento provinciale di Pesaro) che all'Amministrazione Provinciale di Pesaro – Urbino, l'effettuazione dello scarico proveniente dall'impianto ad osmosi inversa;***

c) ***entro 30 gg dalla data di attivazione dello scarico in acque superficiali deve essere installata nei pressi del punto di scarico, apposita segnaletica inamovibile al fine di permetterne la facile individuazione,così come previsto dall'articolo 29, comma 22 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque. Tale segnaletica dovrà riportare il seguente codice identificativo: CODICE IDENTIFICATIVO DELLO SCARICO IT 041 030 01 ISC.***

che, con riferimento alla richiesta di cui al punto 4, l'ente gestore provvedeva, in data 14 luglio 2011 (ns. prot. n 58755 del 28 luglio 2011), alla trasmissione della documentazione attestante l'appartenenza del corso d'acqua denominato “Fosso di

Lanciarino” al bacino drenante del Fiume Foglia, peraltro evidenziato nell’estratto di tavola del Piano di Tutela delle Acque allegato alla documentazione citata; che in relazione al summenzionato Tavolo Tecnico (1 luglio 2011) l’A.R.P.A.M. – Dipartimento Provinciale di Pesaro, rilasciava un proprio parere (oggetto: “richiesta parere tecnico in merito all’installazione di depuratore ad osmosi inversa per il trattamento del percolato prodotto dalla discarica di Cà Mascio (Montecalvo in Foglia D.Lgs. 152/06 – Titolo III bis – Articolo 29 bis e D.Lgs n. 36/2003. Modifiche non sostanziali con aggiornamento delle A.I.A.), mediante il quale si esprimevano le seguenti considerazioni: *“Per quanto riguarda l’installazione del depuratore ad osmosi inversa per il trattamento del percolato prodotto nella discarica di Cà Mascio (Montecalvo in Foglia) si esprime parere favorevole alla soluzione tecnologica adottata in quanto conforme a quanto prescritto al punto 2.3 dell’allegato 1 al D.Lgs 36/03 (“il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia. La concentrazione del percolato può essere autorizzata solo nel caso in cui contribuisca all’abbassamento del relativo battente idraulico, il concentrato può rimanere confinato all’interno della discarica”);*

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA A.R.P.A.M.

-all’interno del summenzionato parere l’A.R.P.A.M – Dipartimento Provinciale di Pesaro forniva le seguenti **prescrizioni**, da considerarsi parte integrante della presente Determinazione:

- a) lo scarico deve rispettare i valori limite di emissione in acque superficiali previsti dalla tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo 152/2006; i parametri Fosforo totale e Azoto totale dovranno garantire, rispettivamente, i valori limite di 1 mg/L e di 10 mg/L;**
- b) i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;**
- c) lo scarico terminale, la cui ubicazione non potrà subire modifiche non autorizzate, dovrà rimanere sempre accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, e cioè nel pozzetto d’ispezione; il pozzetto d’ispezione dovrà inoltre essere mantenuto perfettamente efficiente, pulito ed idoneo al prelievo;**
- d) lo scarico non deve produrre inconvenienti ambientali, quali impaludamenti, sviluppo di cattivi odori, diffusione di aerosoli, ecc., si**

consiglia pertanto una periodica pulizia e manutenzione del fosso recettore nel punto di immissione dello scarico, in particolare nei periodi estivi e siccitosi, onde garantirne il deflusso verso il corso d'acqua principale;

- **e) devono essere effettuati autocontrolli sullo scarico, con frequenza di almeno 4 volte all'anno, per la verifica dei seguenti parametri: pH, BOD5, COD, ammoniacale, metalli (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr tot., Ni, Hg, As). I risultati degli autocontrolli devono essere inviati, anche annualmente, sia ad A.R.P.A.M. che alla provincia, ed essere tenuti a disposizione per i competenti organi di controllo in caso d'ispezione;**
- **f) analogamente dovranno essere effettuate, con cadenza di prelievo ed invio almeno annuale, le analisi di caratterizzazione del percolato in ingresso all'impianto ad osmosi;**
- **g) dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio delle acque superficiali, con localizzazione dei punti di misura, cadenza di campionamento e tipologia di indagini da concordare con A.R.P.A.M.; i risultati del monitoraggio dovranno essere inviati, contestualmente agli esiti degli autocontrollo, sia ad A.R.P.A.M. che alla Provincia;**
- **h) per il buon funzionamento dei sistemi di depurazione devono essere effettuate le operazioni di manutenzione periodiche da parte sia del gestore che di ditta specializzata; il piano di manutenzione dovrà essere inviato ad A.R.P.A.M. ed alla Provincia, all'inizio dell'attività ed ogni qualvolta intervengono variazioni dello stesso. Dovrà inoltre essere tenuto a disposizione in caso di eventuali controlli, il registro di annotazione delle avvenute operazioni;**
- **i) il soggetto gestore deve inoltre comunicare all'Autorità Competente ed all'A.R.P.A.M., le modalità di gestione delle eccedenze del percolato trattato nell'impianto nei periodi piovosi, con previsione delle quantità eventualmente da stoccare e/o conferire altrove e relative destinazioni;**
- **l) il soggetto gestore è tenuto ad applicare, in ossequio alle Norme Tecniche Attuative del Piano di Tutela delle Acque, quanto specificatamente previsto all'articolo 29, comma 22: "Tutti gli scarichi di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali e sul suolo devono essere identificabili con apposita segnaletica inamovibile, tale da permetterne la facile individuazione, riportata come prescrizione nel documento autorizzatorio; la segnaletica deve riportare un codice identificativo composto da: IT ppp ccc 01234ISC dove ppp indica il codice ISTAT del comune e 01234 la numerazione sequenziale dello scarico industriale nell'area comunale seguita dalla ditta ISC. I nuovi scarichi devono**

essere adeguati entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, mentre per gli scarichi esistenti ed autorizzati i titolari provvedono entro 740 giorni dalla entrata in vigore delle presenti NTA..

Visto,

- l'elenco degli elaborati riportato **nell'Allegato "A"** alla presente Determinazione e predisposti in ossequio all'esigenza di valutare compiutamente l'introduzione delle varianti non sostanziali alla precedente Determinazione);

- le conclusioni del **Tavolo Tecnico tenutosi in data 1 luglio 2011**, avente ad oggetto: "Tavolo Tecnico relativo alla installazione di depuratori ad osmosi inversa per il trattamento del percolato prodotto nelle discariche di Cà Lucio (Urbino) e Cà Mascio (Montecalvo in Foglia). Decreto Legislativo n. 152/2006 – Titolo III bis – Articolo 29 bis e Decreto Legislativo n. 36/2003. Modifiche non sostanziali con aggiornamento delle A.I.A. Venerdì 01 luglio 2011".

-

- l'Allegato "B" **alla presente Determinazione il quale riporta il testo parziale del verbale del Tavolo Tecnico svoltosi in data 1 luglio 2011, da considerarsi parte integrante della determinazione medesima;**

- **Ritenuto che esistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione citata in oggetto;**

Visto l'articolo 5 della Legge n. 241/90, così come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n° 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa";

Visto l'art. 107 comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

P R O P O N E

1) *di autorizzare, mediante il presente atto, le modifiche non sostanziali riportate nel presente documento istruttorio consistenti nella richiesta di un nuovo impianto di trattamento, ad osmosi inversa, del percolato della discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Mascio di Montecalvo in Foglia (PU) concedendo la possibilità di rilanciare il concentrato senza alcun limite temporale se non quello stabilito dalle naturali e compiute fasi gestionali e post – gestionali, purché nel pieno ed integrale rispetto della normativa di settore (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n 152) ed in aderenza ad una prassi tecnico – gestionale in grado di conformarsi totalmente a quanto*

dalla legge prescritto (modiche non sostanziali ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006) e della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009 a favore, oggi, del soggetto di seguito specificato:

Ragione Sociale: **M.M.S. Ecologica S.r.L.**

P.IVA/CF: **02393350414**

Sede legale e amministrativa: **Via dei Canonici, 144 Pesaro**

Sede impianto: **Cà Mascio di Montecalvo in Foglia (PU)**

2) di stabilire che è assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al documento approvato, se non nei modi previsti dalla documentazione approvata dalla Giunta e in particolare dal Documento di Coordinamento dei Piani;

3) di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi;

4) di stabilire che tutte le prescrizioni, in quanto applicabili, previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recentemente integrato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2006, n. 4, dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128, e dal Decreto Legislativo 3 dicembre 2005, n. 205, e da qualsiasi altra norma anche regionale vigente in materia, si intendono richiamate come prescrizioni dell'atto autorizzativo;

5) di stabilire che l'inosservanza di quanto prescritto nell'atto autorizzativo comporta i provvedimenti e le sanzioni amministrative e/o penali previste dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelle previste dal Titolo VI SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Capo I del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

6) di stabilire che il presente atto potrà essere modificato o revocato ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO